



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

557/PAS.18063.12001(1)
Rif.nota 0044540 del 10.11.2008

Roma 17 DIC. 2008

OGGETTO: Legge 25 agosto 1991, n.287, "somministrazione di alimenti e bevande" e Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, "riforma della disciplina relativa al settore del commercio (...)".
Applicabilità degli articoli 86 e 110 del T.U.L.P.S., relativamente alle previsioni normative di cui agli artt. 194 e 195 del R. D. 635/1940 (regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S.)
Quesito.

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI ED I SERVIZI
Via Sallustiana, 53 - 00187 ROMA
Ufficio D2 - Disciplina Commercio

In relazione a quanto richiesto con la nota a margine indicata relativa all'oggetto e di seguito a precorsa corrispondenza che integralmente si richiama, si rappresenta quanto segue.

In materia di gioco lecito il terzo comma dell'articolo 86 del tulp.s, è stato riscritto ed introdotto con la legge 23 dicembre 2005 n. 266.

La previgente formulazione del medesimo comma dell'art. 86 del t.u.l.p.s. introdotto con l'art. 37, comma 2 della legge 23.12.2000, n. 388, disponeva che "La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria,

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Regolazione Mercato
ENTRATA - 08/01/2009 - 0000911

Struttura : DG Concorrenza e Consumatori



Ministero dell'Interno

necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati".

Per effetto della chiarissima formulazione normativa, questo Dipartimento con circolare n. 557/B.720.12001(1) del 28.6.2001, che si unisce in copia, ha ritenuto che il legislatore avesse "inteso differenziare le sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti (contemplate al 1° comma dell'articolo 86) nelle quali sono unicamente installati biliardi ed altri giochi leciti diversi dagli apparecchi di cui al 5° comma dell'articolo 110 T.U.L.P.S., dalle sale pubbliche ove sono installati tali ultimi apparecchi e congegni automatici da gioco, per il cui esercizio è invece previsto il possesso della licenza contemplata al 3° comma del medesimo art. 86 T.U.L.P.S., il cui rilascio è condizionato dal previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria.

Ciò comporta, ovviamente che, a regime, i soggetti già autorizzati ai sensi del 1° comma dell'art. 86 T.U.L.P.S. all'esercizio delle cosiddette sale da gioco e comunque tutti i pubblici esercizi ove sono installati gli apparecchi e congegni automatici da gioco previsti dal 5° comma dell'art. 110 T.U.L.P.S. devono essere muniti della ulteriore licenza di cui all'art. 86 3° comma".

La suesposta differenziazione viene definitivamente meno con la riformulazione del 3° comma dell'art. 86 del t.u.l.p.s., attuata, come noto, con il comma 534 dell'art. 1 della legge 23.12.2005, n. 266, a mente del quale: "Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

- a) per l'attività di produzione o di importazione;
- b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
- c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati

Inalterati rimangono, invece, i primi due commi dell'articolo 86, i quali dispongono che:

"Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci".

Le citate disposizioni normative, con particolare riferimento a quanto previsto alla lettera c) del novellato terzo comma, indicano inequivocabilmente che le finalità del legislatore sono, da un lato, l'ampliamento della diffusione degli apparecchi



Ministero dell'Interno

previsti ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del t.u.l.p.s. (aree aperte al pubblico, circoli privati, esercizi commerciali) e dall'altro, consentire l'installabilità dei richiamati apparecchi esclusivamente negli esercizi assoggettati ad autorizzazione di polizia, ciò in considerazione della estesa collocazione (allora) sul territorio nazionale, di apparecchi di cui al comma 7 dell'art. 110 del t.u.l.p.s. non rispondenti ai requisiti di liceità.

Inoltre, la considerevole espansione del mercato degli apparecchi automatici da intrattenimento e divertimento di cui all'art. 110 del t.u.l.p.s. commi 6 e 7 e, con esso, degli esercizi preposti all'installazione dei medesimi apparecchi, ha indotto il legislatore a semplificare sensibilmente la procedura amministrativa relativa alla loro installazione negli esercizi pubblici.

Pertanto, l'art. 86 del t.u.l.p.s., nella misura in cui dispone che solo i titolari degli "...*esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88...*", pone una eccezione all'applicabilità del disposto di cui all'art. 194 del reg. di esecuzione al t.u.l.p.s. approvato con R. D. 635/1940.

In merito vale precisare che diversamente da quanto comunemente ritenuto, la natura regolamentare dell'art. 194 lo rende inidoneo di per sé ad essere legittimato quale autonomo titolo di polizia per l'esercizio dei giochi leciti nei pubblici esercizi come "*titolo accessorio per le restanti categorie incluse nell'art. 86,*" dovendosi invece ritenere che solo la legge e dunque l'art. 86, è il depositario della legittimazione giuridica in forza della quale è possibile l'esercizio del gioco lecito o l'installazione degli apparecchi da gioco negli esercizi pubblici.

Diversamente opinando, vale a dire se l'art. 194 del regolamento al t.u.l.p.s., dovesse avere valenza di autorizzazione accessoria o, meglio ancora, essere ritenuta disposizione regolamentare inderogabile dalla legge primaria, si produrrebbero risultati contraddittori, irragionevoli e manifestamente assurdi, come nel caso in cui il titolare di licenza questoriale relativa all'accettazione delle scommesse di cui all'art. 88 del t.u.l.p.s. (che si precisa non è in nessun modo assimilabile all'esercizio dei giochi come pure da più parti genericamente ritenuto), volendo installare apparecchi da gioco, dovrebbe necessariamente munirsi di una nuova licenza comunale ex art. 86 del t.u.l.p.s., in relazione all'art. 194 del reg. al t.u.l.p.s., e ciò in evidente contrasto con le disposizioni di cui al richiamato comma 3 dell'art. 86 e del comma 3 dell'art. 110 del t.u.l.p.s., laddove la licenza ex art. 88 è tassativamente considerata come titolo alternativo e non complementare all'art. 86 del t.u.l.p.s..

A conferma della illogicità di siffatta tesi, si osserva che perderebbe ogni significato l'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 110 del t.u.l.p.s., che prevede quale misura sanzionatoria la sospensione della licenza da parte del questore, quando



Ministero dell'Interno

l'autore degli illeciti è titolare della licenza ai sensi dell'art. 88 del t.u.l.p.s..

Per quel che concerne, invece, l'art. 195 del reg. al t.u.l.p.s., si rappresenta che sussiste per tutti i titolari di esercizi in cui sono installati gli apparecchi in argomento, l'obbligo di richiedere ed esporre la tabella dei giochi proibiti.

Il 1° comma del citato art. 110 del t.u.l.p.s., stabilisce che in tutti gli esercizi ove vengono installati apparecchi da gioco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre.

Il correlato art. 195 del regolamento di esecuzione al t.u.l.p.s., oltre a prescrivere che la menzionata tabella di cui all'art. 110 della Legge sia tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio, prevede che in deroga a quanto disposto dall'art. 110, 1° comma, della Legge, la vidimazione è effettuata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal questore.

Pertanto, l'esercente in possesso di licenza ex art. 86 del t.u.l.p.s. che volesse installare gli apparecchi di cui ai richiamati commi 6 e 7 dell'art. 110 del t.u.l.p.s., deve richiedere al sindaco che ha rilasciato il titolo autorizzatorio, copia della tabella dei giochi proibiti, motivando tale richiesta con la volontà di installare nel medesimo locale già autorizzato, gli apparecchi in argomento; la medesima autorità comunale provvederà a vidimare e consegnare all'interessato copia della tabella dei giochi proibiti predisposta dal questore.

Analogamente, il titolare di un esercizio alla raccolta scommesse (art. 88 t.u.l.p.s.) che intende installare i medesimi apparecchi e congegni dovrà rivolgersi al questore che ha rilasciato la licenza per l'accettazione delle scommesse, per ottenere copia della tabella dei giochi proibiti.

Il Direttore dell'Ufficio
per l'Amministrazione Generale
(Linardi)

Linardi

PGB